

Circolare dell'Agenda. Inadempimento sulle rate: benefici salvati ma scatta la riscossione

Liti doganali, definizione al via

Per dazi e Iva all'importazione ok alla chiusura incentivata

DI SARA ARMELLA

La definizione agevolata può essere utilizzata anche per i contenziosi che hanno a oggetto i tributi doganali e le relative sanzioni, se collegate al tributo: è questa la principale novità della circolare dell'Agenda delle dogane e dei monopoli n. 9/2023 del 14 marzo.

Da sempre escluse dalle misure deflattive del contenzioso, le liti aventi a oggetto dazi e Iva all'importazione trovano oggi una possibilità di chiusura incentivata, che prevede l'integrale pagamento della pretesa fiscale e l'abbuono delle sanzioni. I dazi doganali, in quanto entrate del bilancio europeo, non possono accedere a meccanismi di pagamento in misura ridotta, neppure in sede contenziosa, trattandosi di importi riscossi dallo Stato, ma per conto e nell'interesse dell'Unione europea. La legge di bilancio ha poi previsto una generalizzata esclusione, dai meccanismi di definizione, anche per l'Iva

all'importazione, benché questa non rappresenti una risorsa propria dell'UE e sia invece destinata, come l'Iva interna, al nostro erario.

Chiarita la ragione per cui, nella fiscalità di confine, valgono regole diverse dalla definizione prevista per i tributi amministrati dall'Agenda delle entrate, ci si è chiesti se vi fossero margini di manovra per consentire di fare accedere al meccanismo di incentivazione alla chiusura dei contenziosi, anche i tributi amministrati da Adm, pur nei limiti fissati dagli impegni europei.

La circolare risponde positivamente, consentendo, per la frequente ipotesi di giudizio relativo a dazi doganali, Iva all'importazione e sanzioni, di procedere con l'integrale pagamento, da parte del contribuente, dell'intero valore dell'atto impugnato relativo ai tributi, comprensivo di interessi ed eventuali altri accessori. Per effetto della definizione, il giudizio si tramuta in una controversia relativa alla sola sanzione collegata

al tributo, il cui rapporto è da considerare definito per effetto dell'adesione. La circolare conferma, dunque, che se il rapporto relativo ai tributi è stato definito, non è più dovuto alcun importo relativo alla sanzione.

Si tratta di un chiarimento importante, anche in considerazione del fatto che le sanzioni doganali, determinate secondo i parametri del risalente Testo unico della legge doganale, rappresentano spesso un importo più oneroso della pretesa fiscale, arrivando a rappresentare anche il 400% o il 500% dei tributi contestati. L'annullamento della sanzione, che non rappresenta un'entrata del bilancio europeo e per la quale non vi sono dunque vincoli per il legislatore nazionale, costituisce un aspetto di indubbio vantaggio per la definizione, dal punto di vista del contribuente. La circolare chiarisce che "l'integrale pagamento di tutte le poste indicate nell'atto impugnato relativo ai tributi, compresi eventuali accessori (e, quindi, anche gli interessi), e la rinuncia all'impu-

gnazione di tale atto regolarmente effettuata ai fini processuali, determinerà il passaggio" da controversia relativa sia ai tributi che alla sanzione, a contenzioso relativo esclusivamente alla sanzione collegata al tributo.

La domanda di definizione agevolata va presentata dal soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio. La circolare chiarisce che, per ciascuna controversia, deve essere presentata un'autonoma domanda e che, ove con il ricorso siano stati impugnati più atti, il contribuente deve presentare una domanda per ciascun atto impugnato.

I due adempimenti necessari per la chiusura delle liti, la presentazione della domanda e il pagamento degli importi, non devono avvenire in una successione determinata, ma devono comunque essere perfezionati entro il termine ultimo del 30 giugno 2023. Qualora, a tale data, la domanda non risulti completa o corretta oppure non sia stato eseguito il pagamento,

quanto meno della prima rata, la definizione non potrà considerarsi perfezionata.

Il versamento degli importi dovuti, per le somme superiori ai 1.000 euro, può avvenire in forma rateizzata, fino a un massimo di venti rate trimestrali di pari importo. Per la prima rata è prevista la scadenza del 30 giugno 2023, con le successive scadenze entro il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno. Per le rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali, calcolati dalla data di pagamento della prima rata. La definizione si realizza con il pagamento della prima rata, mentre l'inadempimento rispetto al piano di pagamento rateale non fa perdere i benefici della definizione agevolata, ma comporta la riscossione coattiva degli importi residui dovuti.

 Il testo del documento su www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

© Riproduzione riservata

Controversie al capolinea con domande via web

Chiusura agevolata delle liti pendenti, aperto il canale web per l'invio delle domande entro il 30 giugno. Ne dà notizia l'Agenda delle entrate in una nota diffusa ieri. A partire da ieri, spiegano dalle Entrate, il canale telematico è la modalità ordinaria di presentazione delle istanze per i contribuenti che intendono chiudere le controversie aperte con il Fisco, usufruendo della misura prevista dall'ultima legge di Bilancio (L. n. 197/2022, art. 1, commi da 186 a 202). Il provvedimento del direttore dell'Agenda delle entrate dello scorso 1° febbraio, ricorda la nota, «consentiva la presentazione della domanda via pec in attesa dell'attivazione dello specifico servizio di trasmissione telematica, da oggi (ieri per chi legge, ndr) operativo».

In base alla legge di bilancio 2023, i contribuenti possono definire le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria, in cui è parte l'Agenda delle entrate, pendenti al 1° gennaio 2023 in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio. Le domande devono essere presentate all'Agenda, direttamente dal contribuente o tramite un soggetto incaricato, entro il prossimo 30 giugno attraverso la procedura web presente sul sito delle Entrate. È necessario, ricorda la nota «presentare una distinta domanda di definizione per ciascuna controversia tributaria autonoma (cioè relativa al singolo atto impugnato)».

La definizione agevolata è un istituto che offre ai contribuenti l'occasione di chiudere le vertenze fiscali attraverso il pagamento di determinati importi correlati al valore della controversia, ossia all'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni. In caso di liti relative alla sola irrogazione di sanzioni, invece, il valore è costituito dalla somma di queste ultime. Al valore della lite andrà applicata una percentuale variabile in funzione dello stato e del grado in cui pende la controversia. Se gli importi da versare non superano l'importo di mille euro non è però ammesso il pagamento rateale. Qualora non ci siano importi da versare, infine, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

© Riproduzione riservata